

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) MODICA

Seduta del 06/05/2026

FATTO

Il cliente afferma di avere ricevuto una chiamata dal numero verde dell'intermediario resistente con cui gli venivano segnalate alcune transazioni all'estero; il sedicente operatore lo invitava ad aprire l'App della banca per fornire l'autorizzazione allo storno dei pagamenti eseguiti; in questo modo provvedeva ad autorizzare 3 operazioni di presunto storno, degli importi di € 508,54, € 660,00 e € 932,99, ricevendo per ciascuna operazione un SMS che confermava che il relativo storno era andato a buon fine.

Chiede la restituzione degli importi fraudolentemente sottrattigli.

L'intermediario eccepisce in via preliminare che il ricorso è inammissibile/irricevibile in quanto vi è un vizio di legittimazione passiva, poiché l'intermediario è solo collocatore della carta di credito utilizzata; lo stesso modulo di disconoscimento delle operazioni è stato inviato ad altro intermediario, e da questi riscontrato. In ogni caso, il ricorso è infondato anche nel merito poiché l'intermediario emittente la carta, interpellato dalla parte resistente, ha confermato che le operazioni sono state correttamente contabilizzate, registrate e autenticate con doppio fattore di autenticazione (nello specifico con Pin in App); sussiste inoltre la colpa grave per aver dato seguito alla indicazione di un sedicente operatore che lo aveva contattato da un numero in alcun modo riconducibile alla banca (di cui peraltro non viene fornita evidenza).

Chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il cliente disconosce tre pagamenti con carta eseguiti a valle di una truffa e chiede la restituzione dei relativi importi. L'intermediario eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, affermando di essere mero collocatore della carta n. ****4616 emessa da altro IMEL.

L'eccezione è fondata.

Secondo l'orientamento condiviso dai Collegi territoriali, alla regola generale della legittimazione passiva del collocatore dello strumento di pagamento fa eccezione l'ipotesi in cui il PSP sia "mero" collocatore di un servizio gestito interamente da altro intermediario (Coll. Napoli, dec. 5738/2023). Per accertare il discrimine tra le due figure, è necessario valutare, sulla base delle evidenze agli atti, l'assetto negoziale che regola la relazione tra il titolare dello strumento di pagamento, l'intermediario emittente e l'intermediario collocatore, al fine di stabilirne l'eventuale unitarietà o, viceversa, la strutturale e funzionale articolazione separata del rapporto (Coll. Milano n. 3911/2019 e n. 8724/2018). Ebbene, nel caso di specie, risulta che: l'art. 3 del contratto relativo all'utilizzo della carta di credito, sottoscritto dal ricorrente in data 13/04/2022, dispone che "la Carta viene emessa da [altro intermediario]" e "resta di proprietà esclusiva dell'Emittente"; l'art. 7 prevede che "in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato della Carta [...] il Titolare è tenuto a comunicare l'evento accaduto all'Emittente"; sempre all'emittente va richiesto il blocco della carta tramite numero verde. Il successivo art. 19 dispone che, in caso di controversia, il titolare può presentare reclamo da inviare agli indirizzi dell'emittente e che l'emittente stesso si impegna a fornire risposta al reclamo. Il ruolo di emittente e di collocatore sono inoltre chiaramente distinti nel documento di sintesi e, d'altro canto, il ricorrente ha presentato un modulo di disconoscimento chiaramente indirizzato all'emittente e da questi riscontrato nel merito. L'intermediario evidenzia infine di non essere mai stato coinvolto nel procedimento di disconoscimento delle operazioni prima della notifica del ricorso e di non aver, pertanto, ricevuto il previo reclamo. Non constando altri elementi da cui desumere che il convenuto abbia ingenerato in capo al ricorrente un qualche affidamento circa la propria competenza, il Collegio si pronuncia nel senso del difetto di legittimazione passiva dell'intermediario, con conseguente rigetto del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE